

**8^a Ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica e 9^a Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare**

BOZZE DI STAMPA

10 maggio 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023,
n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della
scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche (660)**

ORDINI DEL GIORNO

G/660/1/8 e 9

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

una grave emergenza siccità, con la conseguente carenza d'acqua, sta interessando l'Italia ormai da qualche anno: la siccità e, soprattutto, la carenza d'acqua e la crisi energetica sono tra i problemi più gravi dell'intera umanità, anche perché si ripropongono sempre più spesso negli anni a causa dei cambiamenti climatici in corso, e non solo;

il 2022, secondo gli esperti, si è caratterizzato per essere stato l'anno dove si è registrato una delle più gravi siccità degli ultimi secoli, mentre il 2023 ha presentato con largo anticipo un quadro molto preoccupante, come documentato dalle fotografie della secca dei fiumi e dei laghi in Italia scattate da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea;

valutato inoltre che:

in tale contesto emergenziale, tra le altre, appare di fondamentale importanza il completamento e l'avvio degli invasi esistenti, evitando di lasciare opere incompiute, come nel caso, emblematico, della Diga sul Fiume Melito, infrastruttura importantissima ai fini irrigui e potabili per la Calabria Centrale, nonché per lo sviluppo dell'intero territorio;

il completamento dell'invaso assicurerebbe alla Calabria sia un approvvigionamento idrico da poter utilizzare in agricoltura, anche nei territori posti ad una latitudine maggiore, sia un contributo enorme all'economia, all'occupazione e alla produzione di energia elettrica;

oggi più che mai, appare necessario riprendere e rifinanziare i lavori della Diga sul Melito, cogliendo la grande opportunità di sviluppo legata a questo grande progetto che non può essere abbandonato ma necessita di essere rilanciato, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni interessati;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito, al fine di garantire i fabbisogni idrici dell'area centrale della Regione Calabria.

G/660/2/8 e 9

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il con-*

trasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame introduce "misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica";

in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

considerato che:

il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei Conti. Secondo quanto emerge dall'analisi - approvata con Delibera n. 14/2023/CCC - che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

la Corte ha evidenziato come negli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi "nazionali" di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

preso atto che:

l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura - prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia ma anche «in ragione di nuove "rimodulazioni progettuali" - tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplificativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento»;

il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle Infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva *governance* sull'investimento;

la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la *extrema ratio* piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo,

impegna il Governo:

a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei Conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal D.M. 517/2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

G/660/3/8 e 9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario straordinario nazionale per quanto concerne l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

la tematica dei volumi interessa anche le dinamiche fluviali e la salvaguardia delle caratteristiche fisiche dei corsi d'acqua;

considerato che:

l'attuazione in ambito nazionale della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 ha posto le basi per l'evoluzione dello strumento di tutela del deflusso minimo vitale (DMV) verso il concetto del deflusso ecologico (DE);

per deflusso ecologico si intende il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Esso, dunque, si collega ad una gestione qualitativa delle acque rispetto alla quale riveste un ruolo centrale un approccio sostenibile e resiliente;

tenuto conto che:

il tema dei beni idrici riveste fondamentale importanza anche causa della crescente correlata domanda per una vasta gamma di usi nei diversi comparti economici, ivi compreso il comparto agricolo;

in tale direzione, stante il notevole impatto delle attività umane e l'aumento demografico, risulta nodale evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;

in un siffatto quadro, invero, la tutela di tutte le forme idriche, il connesso utilizzo ecocompatibile da parte degli individui e delle imprese, il ripristino dei biosistemi all'interno e intorno ai corpi di acqua, la riduzione dell'inquinamento ambientale rappresentano gli obiettivi da perseguire per una fattiva politica di settore;

la recente pandemia di Covid-19 ha mostrato i forti legami tra la salute umana e quella ambientale oltre che la necessità di prediligere catene di approvvigionamento e modalità di consumo tese a non forzare i limiti del pianeta;

attraverso la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è stata evidenziata la necessità di adoperarsi maggiormente "per ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi". Uno dei modi per raggiungere lo scopo, sempre secondo il citato documento, consiste nell'eliminare o adeguare le barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori e nel potenziare il flusso libero dei sedimenti;

considerato, inoltre, che:

il cambiamento climatico influisce su tali ambienti alterandone lo stato ecologico. Alcune tipologie di ecosistemi, come quelle che fanno riferimento agli ambienti di transizione aperti, hanno un'elevata resilienza tipica di sistemi adattati ad elevate variazioni ambientali. Altre tipologie, come gli ecosistemi lacustri e gli ecosistemi delle acque sotterranee, sono molto più vulnerabili e difficili da gestire. Nel dettaglio, l'aumento delle temperature, la riduzione della copertura nevosa e l'alta variabilità stagionale delle precipitazioni alterano il ciclo idrologico minacciando anche lo stato ecologico dei fiumi;

impegnano il Governo a:

incoraggiare, con apposite previsioni attuative, la diffusione di buone pratiche di prevenzione nella gestione fluviale, in un'ottica di sicurezza dei territori, contrasto al dissesto idrogeologico e di recupero degli ecosistemi;

promuovere azioni integrate di restituzione di spazio ai fiumi, mediante una riduzione della canalizzazione ed un miglioramento del flusso libero dei sedimenti nonché dello stato ecologico dei corsi d'acqua e delle associate funzioni naturali;

garantire, con precipuo riferimento alla riqualificazione dei corsi d'acqua e alla mitigazione dei fenomeni sia siccitosi, sia alluvionali, la piena attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), ad oggi non adeguatamente attuate sotto il profilo esecutivo.

G/660/4/8 e 9

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il con-*

trasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

gli articoli 5 e 6 del provvedimento riguardano le misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;

considerato che:

l'Italia sta vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi decenni e questo inevitabilmente ha conseguenze drammatiche non solo per l'agricoltura, ma anche per l'idroelettrico;

i circa 4300 impianti idroelettrici presenti in Italia, con una produzione annuale di 46 TWh forniscono tra il 15 e il 17% dell'elettricità nazionale;

il fenomeno della scarsità idrica e i cambiamenti climatici hanno determinato un abbattimento della produzione suddetta di circa il 40%;

nel bacino del Po il 90% delle mini centrali idroelettriche lungo i canali di irrigazione è fermo;

l'entrata in vigore la legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. decreto "Energia") ha previsto delle procedure abilitative semplificate (Pas) per impianti solari fotovoltaici "flottanti" di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche quelli presenti in cave dismesse e canali di irrigazione escludendo, dall'ambito di applicazione gli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000;

impegna il Governo a:

incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti nei suddetti bacini al fine di contribuire ad alimentare gli attuali bacini idroelettrici per la produzione di energia.

G/660/5/8 e 9

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il con-

trasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

l'art.6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

considerato che:

la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invaso possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

oltre il 97% delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, superficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

G/660/6/8 e 9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli;

secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28% del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1%. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, pronti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

considerato che:

il solo aumento dell'1% di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose riserve di acqua, da restituire alle piante nei periodi di siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

G/660/7/8 e 9

DI GIROLAMO, BEVILACQUA, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660);

premesso che:

tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7 del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell' "adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n.152/06, all' installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39/23 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

considerato che:

l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del reimpiego sicuro delle acque sono gli elementi che - sulla base delle linee strategiche d'azione per il quadriennio 2022-2025 defi-

nite da Arera - costituiranno la base di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR - TICS), l'Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga" 19; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità;

al riguardo, sono state, tra l'altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all'utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto - con riferimento alle nuove costruzioni - che l'Ente di governo dell'ambito provveda all'inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall'ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l'altro, una serie di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio "chi inquina paga" disposto dall'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

considerato, inoltre, che:

riuso dell'acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

considerato, in fine, che:

le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica - che anticipano in parte l'attuazione del Re-

golamento eurounitario -, potrebbero contribuire ad accrescere l'efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l'uso irriguo;

valutata l'attuale e persistente siccità;

si impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

G/660/8/8 e 9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE che definisce "acque reflue urbane" le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

l'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" prevede una serie di definizioni tra cui: acque

reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g); acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h); acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i);

considerato che:

le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla Direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

considerato inoltre che:

l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

G/660/9/8 e 9

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame ha ulteriormente ampliato la sfera di azione delle Autorità di bacino, rafforzandone il ruolo e allargandone le competenze;

si evidenzia la necessaria esigenza di rafforzare il contingente numerico del personale in servizio, come peraltro previsto dall'art. 1, comma 700 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che al comma 607-*bis* alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede "Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

in forza della richiamata riserva di legge e stante la necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, sarebbe necessario accelerare il procedimento di accesso al fondo di cui al comma 607 della Legge. 234/2021, auspicandone una semplificazione. Ciò, consentirebbe alle Autorità di bacino distrettuali di procedere al reclutamento del personale e assicurare alle stesse la necessaria dotazione organica e di poter essere maggiormente incisive nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio;

considerato che:

che con Delibera n. 1 del 15 marzo 2023 la Conferenza Istituzionale Permanente ha deliberato l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Accesso al Fondo assunzioni di cui ai commi 607 e 607-*bis* dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'accesso al fondo è subordinato ad una serie di adempimenti e rilascio di pareri che richiedono tempi non coerenti con l'urgenza di essere operativi nell'immediatezza della situazione di criticità. Infatti, al momento, si è in attesa del parere del MEF sulla dotazione organica e piano dei fabbisogni;

cosnoiderat0, in fine, che:

l'esigenza di rafforzare le Autorità di Bacino è stata più volte stigmatizzata dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, che da ultimo nella deliberazione n. 17 del 18.10.2021 avente ad oggetto "Gli interventi delle amministrazioni dello stato per la mitigazione del rischio idrogeologico", ha evidenziato la debolezza del ruolo svolto fin qui dalle Autorità di bacino distrettuali nella filiera decisionale della gestione, programmazione e manutenzione del territorio ed ha sottolineato che il ritardo con cui le 11 Autorità sono state messe in grado di funzionare rappresenta un vulnus della politica di mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese. Le Autorità sono infatti un organismo tecnico con una visione d'insieme - che supera i confini amministrativi! - che, "se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali" potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio.

impegna il Governo:

di disciplinare, nel primo provvedimento utile, l'immediato avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle autorità di bacino che tenga conto delle esigenze di dotazione organica deliberate dalla Conferenze Conferenza Istituzionale Permanente

G/660/10/8 e 9

MAFFONI, MATERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

considerata l'utilità di valutare l'impatto delle strategie di contrasto alla scarsità idrica, anche in esito alle linee di azione comunicativa individuate dal piano previsto dall'articolo 13, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle conseguenti ripercussioni sul tessuto economico e sociale e volto a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986, sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica

previsto dall'articolo 13 in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali.

G/660/11/8 e 9

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse;

considerato che:

massima importanza ha il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso azioni volte a limitare l'impermeabilizzazione del suolo;

l'impermeabilizzazione del suolo inibisce parzialmente o totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie funzioni naturali, tra cui l'infiltrazione delle acque con conseguente impoverimento delle falde acquifere, comportando altresì per il nostro territorio un rischio accresciuto di inondazioni, di frane, e contribuendo in ultima analisi alla scarsità idrica e al riscaldamento globale;

considerato, in fine, che:

il suolo permeabile oltre a contribuire all'adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici immagazzinando CO₂, svolge la funzione di contenere il rischio di alluvioni riducendo la portata del deflusso delle acque sul terreno, favorisce la ricarica (rifornimento) delle falde acquifere e una gestione del territorio rispettosa del ciclo naturale dell'acqua, contrasta episodi siccitosi e di scarsità di acqua per l'uomo e l'agricoltura, migliorando le condizioni di vita e del benessere degli abitanti, e contribuendo allo sviluppo della biodiversità e all'aumento dell'attrattiva del territorio;

impegna il Governo a:

preservare il suolo permeabile per il suo ruolo primario nella gestione delle acque di deflusso favorendo, per quanto possibile, l'infiltrazione locale delle acque meteoriche e a promuovere tutte le soluzioni che aumentino il drenaggio sostenibile e la permeabilità della superficie, anche attraverso specifici interventi normativi che prevedano linee guida sull'adozione di tecniche di drenaggio durevole nell'edilizia da allegare ai regolamenti di costruzione, promuovendo anche l'eventuale l'utilizzo di materiali permeabili.

G/660/12/8 e 9

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto "sistema idrico duale", intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

considerato che:

recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50% del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile.

questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fecale, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni provocati dai cambiamenti climatici;

per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali;

impegna il Governo a:

a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

G/660/13/8 e 9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

considerato che:

nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (*World Water Day*), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana "tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e deficit di precipitazioni", il deficit pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30%, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367%);

l'associazione ambientalista ha presentato il dossier "*Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città*", in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, "piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo)";

anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi "metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia - a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua";

valutato che:

è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova *governance* dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

a riguardo, il "decalogo urbano" di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti utili ed efficaci da poter replicare in ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20% delle acque meteoriche entro il 2025, il 35% entro il 2027 e il 50% entro il 2030;

le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovetture, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

- indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;

- definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;

- a promuovere le soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economicamente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;

- a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;

- a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di allievare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamen-

to del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Agricoltura.»

h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti

diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.

1.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario."

1.2

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Alle sedute della stessa Cabina partecipano, in ragione delle tematiche territoriali affrontate, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome interessate o i loro delegati."*

b) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

1.3

MARTELLA, FINA

Al comma 1, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato"

1.4

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « possono essere invitati» con le seguenti: « partecipano»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente:« Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali,partecipano il Presidente della conferenza delle Regioni e province autonome e i presidenti di regione e delle province autonome, nonché il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane.»

c) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.»

1.5

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i Presidenti delle regioni e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente interessati o i loro delegati.»;

b) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere invitate le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e i Commissari di cui al comma 7 dell'articolo 3»;

d) al comma 6, dopo le parole: «ripartisce le risorse» inserire le seguenti: «in ambito regionale, per un ammontare corrispondente alle assegnazioni già effettuate».

1.6

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:

"Quando si trattano materie che interessano i comuni, le province e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato nonché il Presidente dell'ANCI o suo delegato, il Presidente dell'UPI o un suo delegato"

1.7

FINA, MARTELLA

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole "di Trento e Bolzano" inserire le parole "e i comuni", sostituire le parole "possono essere invitati" con le parole "sono invitati" e dopo la parola "delegato" inserire le parole "nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati".

1.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole "di Trento e Bolzano" inserire le parole "e i comuni"; sostituire le parole "possono essere invitati" con le parole "sono invitati"; dopo la parola "delegato" inserire le parole "nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati".

1.9

Sabrina LICHERI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere invitati altresì» con le seguenti «partecipano»

1.10

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere», con la parola: «sono».

1.11

DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2- bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia: a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni; b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità; d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed

efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 8.

1.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto

con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale.

1.13

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni";*

b) *al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;"*

1.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, dopo le parole: "la Cabina di regia," inserire le seguenti: "con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,"

1.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, le parole "nel breve termine", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" e alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", entro il 31 dicembre 2023".

1.16

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 3, sostituire le parole "nel breve termine", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024"

Conseguentemente alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023"

1.17

MARTELLA, FINA

Al comma 3, sostituire le parole "nel breve termine", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Conseguentemente alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023"

1.18

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", tra i quali devono comunque essere ricompresi anche quelli necessari all'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai piccoli e medi invasi".

1.19

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) al comma 5, dopo le parole: «relativi interventi» inserire le seguenti: «ivi compresi, in apposita sezione, quelli realizzabili tramite forme di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto».

1.20

FINA

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali"

1.21

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:« tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. »

b) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia ".

1.22

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'ag-

giornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.».

1.23

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, inserire infine le seguenti parole: "Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee."

1.24

GASPARRI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"D'intesa con le Regioni e la collaborazione degli enti e soggetti attuatori, il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili, dispone l'istituzione, presso i Consorzi di bonifica, di un sistema informativo unico avanzato ed integrato di monitoraggio, previsione e progettazione/esecuzione degli interventi, facendo leva su una piattaforma GIS (Geographics Information Systems) e sulle capacità di analisi geospaziale, al fine di identificare tempestivamente i possibili rischi e i relativi impatti sui sistemi naturali e definire conseguentemente le risposte ottimali al presentarsi di fenomeni come la carenza di risorsa idrica o il rischio di dissesto idrogeologico".

1.25

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel "Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

1.26

DURNWALDER

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili" con le seguenti: "i Ministeri comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili nei propri bilanci";

b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Complementare (PNC) e sui fondi di sviluppo e coesione (FSC)."

1.27

MAFFONI, MATERA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 5».

1.28

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato"

1.29

FINA, MARTELLA

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato"

1.30

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4 è, infine, inserito il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato"

1.31

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevede quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.»;

b) al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

1.32

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, inserire in fine le seguenti: "Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevederà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei".

1.33

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, infine, aggiungere il seguente capoverso: "Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare

dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR".

1.34

MAFFONI, MATERA

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» con le seguenti: «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

1.35

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 5, dopo le parole «Consiglio dei ministri, » aggiungere la seguente: «adottato» e dopo le parole «delle finanze, » inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.36

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 5, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

1.37

MARTELLA, FINA

Al comma 6, dopo le parole "Il decreto di cui al comma 5", inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e"

1.38

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, dopo le parole "Il decreto di cui al comma 5", sono inserite le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 281/1997".

1.39

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, secondo capoverso, effettuare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "anche attraverso", inserire le seguenti: "la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le";

b) Sopprimere le parole: "la realizzazione delle".

1.40

TREVISI, NAVE

Al comma 6, dopo le parole «all'articolo 114», aggiungere le seguenti «e all'articolo 117 comma 2-quater»

1.41

DURNWALDER

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "Lo schema di decreto di cui al presente comma" inserire le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),".

1.42

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 6, sostituire le parole «per i profili finanziari» con le seguenti «per materia»

1.43

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE

Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole «sette giorni» con le seguenti «trenta giorni».

1.44

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Albo nazionale delle fonti idriche, con lo scopo di attuare il censimento di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità con le quali gli enti territoriali comunicano all'Albo, ai fini dell'iscrizione in esso, le fonti e le sorgenti situate nei rispettivi territori e ritenute rilevanti ai fini potabili, non connesse alla rete idrica e non comprese tra le acque minerali e termali sottoposte a uno specifico regime autorizzatorio o concessorio nonché le modalità di funzionamento dell'Albo medesimo, incluse le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni alla Cabina di regia di cui al presente articolo. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.45

MAFFONI, MATERA

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» con le seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa».

1.46

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 8, lettera a), dopo le parole "all'adeguamento delle infrastrutture idriche" inserire le seguenti:

"assicurando la promozione dell'utilizzo di soluzioni digitali e sistemi avanzati di monitoraggio di tipo reattivo e preventivo anche tramite strumenti di internet of things e intelligenza artificiale"

1.47

PAITA, FREGOLENT

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, altresì meccanismi premiali per gli enti e gestori che si caratterizzano per l'efficacia e l'efficienza del proprio ambito».

1.48

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO, LOREFICE

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita

inferiori al 25%, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari.».

1.49

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a - bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall' articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4.

1.50

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) promuove l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale che tenga in considerazione le specificità degli utilizzi agricoli, industriali, civili e turistici dell'acqua, con il fine di evitare conflittualità tra questi usi e di ottenere una più oculata gestione delle risorse idriche nazionali;».

1.51

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 8, sostituire le parole da: « in caso di dissenso, diniego» fino a:« dei medesimi» con le seguenti:« in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3»

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2

1.52

BASSO

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il machine learning e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica."

1.53

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*«e- bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico in applicazione dell'articolo 11 *quater* della legge 11 febbraio 2019, n. 12 e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR».*

1.54

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso da determinarsi fino alla concorrenza dell'importo massimo annuo di euro 100.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 175.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.55

MAFFONI, MATERA

Al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina».

1.56

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.»

1.57

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 10, inserire in fine le seguenti parole: "Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'ordine nazionale dei geologi, dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del consiglio nazionale degli ingegneri."

1.58

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 11 dopo le parole «cabina di regia» aggiungere le seguenti «e alle commissioni parlamentari competenti per materia»

Art. 2

2.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole «commi 1, 5, 5-bis e 6, » inserire le seguenti «terzo e».

Art. 3

3.1

Sabrina LICHERI, DI GIROLAMO

Sopprimerlo

3.2

TESTOR, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, " aggiungere le seguenti: «fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano,"».

Conseguentemente,

a) All'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole "il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," aggiungere le

seguenti: «e fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano,»».

b) All'articolo 11, Alla lettera b) capoverso "Art. 63-bis", dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5 bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176.»

3.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra»;

b) *al comma 3, lettera c), sostituire la parola:* «provvede» *con le seguenti:* «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi»

c) *al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:* «g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;»

3.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «sull'intero territorio nazionale», *inserire le seguenti:* «, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 3, lettera c), dopo la parola:* «provvede» *inserire le seguenti:* «, d'intesa con le regioni territorialmente competenti,».

3.5

FINA, MARTELLA

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole "territorio nazionale", inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole "territorio nazionale", sono inserite le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.7

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni";

b) al comma 3, sopprimere le lettere a), b), c), e) ed h);

c) al comma 3, lettera f), dopo la parola: "ovvero" inserire le seguenti: ", in caso di inerzia o ritardo" e dopo le parole: "comma 4" sopprimere le seguenti: "in caso di inerzia o ritardo";

d) al comma 4, dopo le parole: "anche su richiesta delle regioni" inserire le seguenti: "o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente";

e) al comma 5, dopo le parole: "su cui il provvedimento incide," inserire le seguenti: "nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti".

3.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni".

3.9

MAFFONI, MATERA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» con le seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto».

3.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:

"A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

3.11

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:« in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» e dopo le parole:« nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti:« , di ogni disposizione di legge»

3.12

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente «Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. »;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola «secondo» inserire le seguenti «e terzo».

3.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola «inoltre» inserire le seguenti: «, anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

3.14

DURNWALDER

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "e delle domande di concessione presentate";

3.15

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3, lett. b, aggiungere, in fine le seguenti parole: «anche promuovendo la realizzazione di un sistema digitale immediatamente consultabile da parte dei soggetti competenti per conoscere gli utilizzi e l'effettiva disponibilità della risorsa idrica».

3.16

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole «. Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.17

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3 lettera b) aggiungere, la seguente:

«*b- bis.* costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica».

3.18

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica; »

3.19

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3 sopprimere la lettera c)

3.20

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole: «previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite,

nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,».

3.21

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi" con le seguenti: "provvede, d'intesa con le regioni e le provincie autonome territorialmente competenti, alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso".

3.22

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole «provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi» inserire le seguenti: «e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso».

3.23

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) può prevedere, sentite le amministrazioni regionali coinvolte, limitate e motivate deroghe relative ai limiti di temperatura di immissione nei corsi d'acqua artificiali, di cui alla Tabella 3, dell'Allegato V, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le sole centrali che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua.».

3.24

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3 lettera c) aggiungere, la seguente:

«c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei Concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione».

3.25

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) decide, nel caso emergano esigenze contrapposte tra diverse amministrazioni regionali che insistano sul medesimo invaso, valutati i diversi interessi coinvolti, sulla regolazione del livello degli stessi, concordando, con le amministrazioni regionali competenti, l'eventuale concessione di specifici ristori o indennizzi a favore dei concessionari o di altri soggetti coinvolti».

3.26

DI GIROLAMO

Al comma 3 lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e adotta le immediate ed opportune azioni correttive».

3.27

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3, lett. f), dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, 152» inserire le seguenti: «anche predisponendo in collaborazione con l'ISPRA, la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le regioni e le autorità di bacino distrettuali competenti, un censimento standardizzato degli invasi di caratterenazionale e regionale che contenga le informazioni relative alle condizioni strutturali in termini di sicurezza, allo stato di vetustà, allo stato di interrimento e al regime idrolo-

gico e al trasporto solido a monte e a valle delle dighe, al fine di individuare gli interventi prioritari su di essi».

3.28

FINA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), aggiungere in fine i seguenti periodi: "verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino;"

b) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico"

3.29

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;».

3.30

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, alla lettera g), dopo le parole "effettua una ricognizione", inserire le seguenti: "dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e".

3.31

FREGOLENT, PAITA, LOMBARDO

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) redige, sentite le regioni competenti e in accordo con la cabina di regia di cui all'articolo 1, un programma per la realizzazione di almeno sette impianti di desalinizzazione di nuova generazione e alimentati da energie rinnovabili su tutto il territorio nazionale, fornendo al Governo un piano complessivo delle eventuali soluzioni disponibili, dei relativi costi e dei possibili siti di realizzazione degli impianti».

3.32

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;».

3.33

DI GIROLAMO

Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente «h) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia»;

3.34

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica

e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati. »

3.35

FINA

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione;"

3.36

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, lettera h), inserire la seguente lettera i):

"i). acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.37

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera e), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente."

3.38

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3- bis) la realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dalla legislazione ad esso connessa.».

3.39

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "su richiesta delle regioni" aggiungere le seguenti: "o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente,";

b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "il provvedimento incide" aggiungere le seguenti: ", nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.".

3.40

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 4, dopo le parole «anche su richiesta delle regioni» inserire le seguenti «e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario».

3.41

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 4, dopo le parole: "anche su richiesta delle regioni" inserire le seguenti: "e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario".

3.42

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti".

3.43

NAVE, Sabrina LICHERI, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di deficit idrico delle acque destinate all'uso potabile».

3.44

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole "cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete" con le seguenti: "sette esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ciascuno responsabile di uno dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciascun esperto o consulente di cui al precedente periodo definisce entro il 31 dicembre 2023 un piano di bilancio idrico per il proprio distretto idrografico di competenza. A tali soggetti compete";*

b) *sostituire le parole "euro 873.591" con "euro 933.591" e le parole "euro 1.497.584" con "euro 1.597.584.*

3.45

GERMANÀ, POTENTI, MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 6, dopo le parole "esperti o consulenti," aggiungere le seguenti: «scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi»,

3.46

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fino al completamento degli interventi,» inserire le seguenti: «ad eccezione degli interventi rimodulati di cui al comma 3 dell'articolo 1,»;

b) dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n.141,» inserire le seguenti: «del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,».

3.47

MAFFONI, MATERA

Al comma 7, sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo».

3.48

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 7, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » inserire le seguenti: «del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ».

3.49

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464 per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.50

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7 - bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della Legge 464/1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A

tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della Legge 4 agosto 1984, n. 464 per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale."

3.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologie di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, e 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 3-*bis*

(Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)

Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque depurate".

3.0.3

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis* (Modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società pubbliche)

1. Al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Organi di amministrazione delle società affidatarie del SII*)

1. Gli Organi di Amministrazione delle società attualmente affidatarie della gestione del Servizio Idrico Integrato restano in carica sino alla data del 31 dicembre 2026.»

Art. 4

4.1

PAITA, FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 3,» inserire le seguenti:
« , articolo 10»*

4.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 3, sostituire le parole: « sentite le regioni» con le seguenti: « di concerto con le regioni»

4.3

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.».

4.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.».

4.5

FINA, MARTELLA

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario."

4.6

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.»

4.7

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario».

4.8

CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire le condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi di Coesione 2021- 2027 e a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni con la legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, le gestioni del servizio affidate dai Comuni nel rispetto delle forme previste dall'ordinamen-

to europeo che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le possibili forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico di cui al comma 1 ai fini dell'efficientamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento".»

4.9

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fissati:

a) al 31 dicembre 2023 i termini per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2014-2020;

b) al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2021-2027.»

4.10

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 dell'articolo 27 bis del medesimo decreto legislativo le parole "il proponente presenta" sono sostituite dalle seguenti "il proponente può presentare".»

4.11

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 2023, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.».

4.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole "infrastrutture idriche", inserire le seguenti: "l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali".

4.13

DI GIROLAMO

Al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», aggiungere le seguenti «nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici».

4.14

DURNWALDER

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "Entro il 30 settembre", con le seguenti: "Entro il 31 dicembre".

4.15

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano» con le seguenti: «il Commissario individua, sentite le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo,»;

b) sopprimere il terzo periodo.

4.16

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", in collaborazione con ISPRA," e dopo le parole "suddetti interventi" inserire le seguenti: "ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,";*

b) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché per l'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po" del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento, è data facoltà di utilizzo del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.

5-ter. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte in fine i seguenti periodi: "e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle conces-

sioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario."

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e degli interventi sui sistemi naturali utili ai fini del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici"

4.17

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità».

4.18

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "Entro il 30 settembre 2023, il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi."

4.19

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle

risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.20

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il commissario, sentite le regioni interessate, autorizza gli operatori idroelettrici che se ne rendano disponibili, ad intervenire a loro cura e spese, nella raccolta del materiale flottante e dei sedimenti accumulati nei serbatoi sulla base dell'esame di un piano di intervento da questi redatto, il quale deve contenere le modalità di smaltimento, ovvero le modalità di riutilizzo del materiale rimosso, in conformità con le normative vigenti».

4.21

FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:

«01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque potrà essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di

cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata.».

4.22

RAPANI, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono premessi i seguenti: «01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque può essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di

cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata.»

4.23

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque potrà essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4,

comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata.».

4.24

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di garantire i fabbisogni idrici dell'area centrale della Regione Calabria, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.25

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono considerate di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità."

4.26

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:

"5-bis. Per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, con apposite linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al primo periodo, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida di cui al presente comma sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994.

5-ter. I compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

a) l'importo pari all' 80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di

euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro.

5-quater. Con il decreto di cui al comma *5-bis* è istituito presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni."

4.27

DURNWALDER

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"*5-bis.* Ai fini della mitigazione delle problematiche connesse al fenomeno della scarsità idrica e della promozione dell'utilizzo polifunzionale delle infrastrutture idriche nei territori del patrimonio naturale, all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Il regolamento del parco valorizza l'utilizzo polifunzionale delle infrastrutture idriche per fini potabili, irrigui, idroelettrici, di antincendio e altri fini compatibili con la tutela e conservazione del patrimonio naturale, anche attraverso l'utilizzo promiscuo di serbatoi, e dispone le deroghe ai divieti di cui al comma 3 all'uopo necessari.»"

4.28

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma *2-bis*, primo periodo, dopo le parole "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis* al presente decreto," sono aggiunte le seguenti:

"e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. "Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione attualmente pendenti o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto"»

4.29

DI GIROLAMO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

"h-bis) la garanzia di una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze polio e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

h-ter) la realizzazione di impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

h-quater) la garanzia della corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici";».

4.30

BUCALO, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. All'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di riuso delle acque sottoposte a

processo di depurazione, compresi gli invasi medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposizioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati, si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.»».

4.31

NAVE, Sabrina LICHERI, SIRONI, NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 8,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024».

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.32

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato."

4.33

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIS-SI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.34

PAITA, FREGOLENT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine favorire gli investimenti, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del servizio idrico integrato, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, meccanismi di incentivazione, anche mediante variazione delle tariffe, all'aggregazione tra i gestori».

4.35

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti in luogo dei prezzari regionali.»

4.36

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18/6/2009 tra la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.37

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente e sostenibile l'utilizzo della risorsa idrica nel settore agricolo, nonché di favorire la transizione verso un'agricoltura più sostenibile e innovativa, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli, che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei prodotti. La dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è conseguentemente incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2023».

4.0.1

TUBETTI, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per la gestione dei componenti delle infrastrutture idriche contenenti amianto)

1. Nell'ambito delle operazioni di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 4 e in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione in materia ambientale, è inclusa, esclusivamente secondo le procedure previste nel presente articolo, la graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, adottano piani per la graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto, identificati anche tramite le operazioni di mappatura della presenza di amianto sul territorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n.101, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Qualora le amministrazioni competenti non adottino il piano ai sensi del presente comma, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

3. La graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto è portata a termine dalle amministrazioni competenti entro 10 anni dall'approvazione del piano di cui al comma 2. Alla realizzazione delle operazioni di cui al presente comma, nonché alle operazioni di sostituzione delle infrastrutture della rete idrica previste secondo modalità a propria discrezione, i soggetti incaricati della gestione delle infrastrutture idriche dall'amministrazione competente provvedono utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Fatto salvo quanto previsto in materia di interventi di bonifica di particolare urgenza all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n.101, adottato ai sensi dell'articolo

20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché a seguito di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, possono escludere dalla classificazione di "rifiuto" e "rifiuto pericoloso", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) e b), tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto, evitandone in questo modo l'emersione dal sottosuolo ed il conseguente rischio per la salute umana. L'autorità competente, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo del presente comma, utilizza come criterio di valutazione per la propria decisione la possibilità di riconversione degli elementi di cui al comma 1 a nuove funzioni, non rischiose per la salute umana e l'ambiente. L'autorità competente, a seguito di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decide in merito alla riconversione ad una nuova funzione degli elementi di cui al comma 1 e all'assegnazione dell'utilizzo degli stessi a proponenti di progetti da essa ritenuti adeguati.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.».

4.0.2

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica nonché il pieno utilizzo della capacità installata, per le centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua, i valori di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi alla di temperatura di immissione nei corsi d'ac-

qua e nei canali artificiali, così come definiti dalla nota (1) della medesima tabella, sono i seguenti:

a) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 5°C;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C».

4.0.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Agricoltura.»

4.0.4

FINA, MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

4.0.5

DELLA PORTA, DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

1. Al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e la relativa esecuzione è subordinata, ai sensi della medesima disposizione, alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da effettuare almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono sottoposti ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della stessa centrale termoelettrica. A tal fine il proponente trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, unitamente alla comunicazione del comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.»

4.0.6

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)

1. In considerazione della situazione di criticità determinata nel settore idrico nazionale per effetto del fenomeno di siccità, al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIP-PLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 178 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità politica delegata per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti

misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".

4.0.7

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

- a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;
- b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;
- c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;
- d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.8

SIRONI, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.1

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) al comma 3, sostituire le parole: "Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario" con le seguenti: "Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," e sopprimere le seguenti parole: "di cui al comma 1".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per garantire l'efficiente utilizzo della risorsa idrica contenuta in invasi".

5.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente: « 01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo

nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.»

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « provvede alla regolazione» con le seguenti: « monitora le attività preposte alla regolazione»

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « Per le » con le seguenti: « Per il monitoraggio delle»

d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « può altresì autorizzare la riduzione temporanea» con le seguenti: « monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea»

5.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente,» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

5.4

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole «d'intesa con la regione territorialmente competente,» aggiungere le seguenti «e sentita l'autorità di bacino competente,»

5.5

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

5.6

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione con modalità semplificate, anche da parte dei

concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al medesimo comma, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso o di originario deflusso naturale di acque fluviali, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti.»

5.7

MARTELLA, FINA

Al comma 3, sostituire le parole "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine" e dopo le parole "sentito l'ente concedente, può" inserire le seguenti parole: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può"

5.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "può fissare un termine" sono sostituite dalle seguenti: "vigila sul rispetto del termine";

b) dopo le parole "l'ente concedente, può" sono inserite le seguenti parole: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia,"

5.9

NAVE, SIRONI, NATURALE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole «può fissare» con la seguente «fissa»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole «può attivare» con la seguente «attiva» e le parole «può procedere» con la seguente «procede».

5.10

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione».

5.11

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'art. 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, inter alia, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate ; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti dal materiale flottante recuperato dalle attività di cui al precedente periodo."."

5.12

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, inter alia, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate ; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione." "

5.13

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.bis. Al fine di favorire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, l'articolo 3 della Legge 17 maggio 2022, n. 60 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, inter alia, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate ; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione."»

5.14

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino volto ad individuare:

- a) la superficie interessata dalle operazioni;
 - b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate;
 - c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.»»
-

5.15

DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3.bis All'articolo 3 della Legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3- bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse tutte le operazioni periodiche di pulizia del materiale flottante attraverso la redazione di un piano di manutenzione presentato all'autorità di bacino che individui anche: i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate;iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione".»».

5.16

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Al fine di garantire ulteriormente il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

5.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3 bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

5.18

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1-ter.1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "di recupero della capacità di invaso," sono sostituite dalle seguenti: ", privilegiando gli interventi di recupero e ampliamento della capacità di invaso, che contestualmente consentano un efficiente utilizzo dei volumi a scopo idroelettrico, potabile, irriguo e industriale, nonché".»

5.19

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis.All'articolo 12, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica" sono sostituite con le seguenti "dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)»

5.0.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Agricoltura.»

5.0.2

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per tutelare le risorse idriche del Paese e per il rilancio degli investimenti nella grande derivazione, nella captazione e nell'adduzione di acqua)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto dell'attuale fenomeno di siccità e al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché gli impianti di desalinizzazione, sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario e sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),

sentita la Conferenza Stato-Regioni, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.»

5.0.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimen-

tato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.0.4

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per incentivare il risparmio idrico)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Programma sperimentale per il risparmio idrico», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno

2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per progetti sperimentali pilota volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico e lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione. All' onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

5.0.5

GERMANÀ, MINASI, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

Misure di miglioramento della resilienza idrica

Al fine di migliorare la capacità di resilienza idrica dei territori, il Commissario, d'intesa con le Autorità di Bacino dei distretti idrografici territorialmente competenti, provvede all'attuazione di tutte le misure non strutturali finalizzate a:

a) Aumentare le aree boschive e la rinaturalizzazione degli areali sub urbani, golenali e montani, anche ai fini della riduzione del rischio idrogeologico;

b) Rimuovere, anche ai fini produttivi, in deroga alle norme vigenti, i depositi sovralluvionali presenti nei corsi d'acqua, per aumentare la capacità idraulica, migliorare la gestione degli eventi di piena e ridurre l'apporto solido negli invasi.»

5.0.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.7

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"5-bis. 1. All'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-ter.bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che rivestono la qualifica di enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali."

Art. 6

6.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo

6.2

DI GIROLAMO

Sopprimerlo.

6.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

L'articolo è soppresso.

6.4

FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-*quinquies*) è aggiunta la seguente: "e-*sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il set-aside"»

6.5

DI GIROLAMO

Al comma 1, alle parole «All'articolo 6, comma 1, del Decreto del presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, » premettere le seguenti «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.6

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunta la seguente", con le seguenti: "sono aggiunte le seguenti"; e dopo la lettera e-sexies), inserire la seguente: "e-sexies-bis. gli interventi e le opere di cui alla lettera A.19) dell'Allegato «A» annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.7

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, capoverso «e-sexies» apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «le vasche» inserire le seguenti: «in scavo»;
 - b) sostituire le parole: «50 metri cubi» con le seguenti: «150 metri cubi».
-

6.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso lettera "e-sexies)" sostituire le parole «50 metri cubi di acqua» con le seguenti «150 metri cubi di acqua»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune».

6.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea e-sexies), sostituire le parole: "50 metri cubi di acqua" con le seguenti: "150 metri cubi di acqua";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune."

6.10

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, sostituire le parole: "50 metri cubi di acqua" , le seguenti: "150 metri cubi di acqua".

6.11

FREGOLENT, LOMBARDO

Al primo comma sostituire le parole «50 metri cubi» con le seguenti: «100 metri cubi».

6.12

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire la parola: «coltivato» con le seguenti: «nella disponibilità dell'impresa agricola».

6.13

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera e-sexies), sono aggiunte in fine le seguenti parole:« realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.»

6.14

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero una vasca di raccolta del volume massimo di 200 metri cubi a servizio dell'intero compendio aziendale».

6.15

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso «e-sexies», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tali vasche sono funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e devono essere realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.16

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano

funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.17

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).».

6.18

CANTALAMESSA, MINASI, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis . La superficie utilizzata per la realizzazione delle le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, di cui al comma 1, lettera e-sexies), è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune."

6.19

SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo».

6.0.1

FRANCESCHELLI, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

6.0.2

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di eu-

ro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

(Iperammortamento per investimenti in materia di efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

"1057-bis.1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di contrasto della scarsità idrica e di un uso più efficiente delle risorse idriche in campo agricolo, quali gli investimenti in strumenti di irrigazione di precisione, di agricoltura 2.0, impianti di irrigazione di ultima generazione, interventi di recupero e riuso di acque piovane e depurate e interventi agronomici e infrastrutturali, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150% per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma

1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

Art. 7

7.1

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: "garantendone una gestione razionale e sostenibile," aggiungere le seguenti:

"ferma restando la validità delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185,".

7.2

DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo, Allegato A, parte A, Sezione 2, sostituire la tabella 2 con la seguente:

Tabella 2 — Prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque affinate	Obiettivo tecnologico indicativo	Prescrizioni di qualità				
		E. coli (numero/100 ml)	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 5	Legionella spp.: < 1 000 ufc/l se vi è rischio di diffusione per via aerea Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤ 1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio.
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 100	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	–	
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 1 000			–	
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 10 000	–			

* Le acque affinate sono considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni per le acque affinate soddisfano tutti i criteri seguenti:

- i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;

- i valori indicati per BOD₅, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato.

I gestori degli impianti di affinamento effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque affinate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla tabella 2. Le attività ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell'acqua. I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri microbiologici al punto di conformità sono prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

Conseguentemente, all'Allegato A, parte A, Sezione 2, sostituire la tabella 3 con la seguente:

Tabella 3 — Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque affinate	Frequenze minime di monitoraggio					
	E. coli	BOD ₅	TSS	Torbidità	Legionella spp. (ove applicabile)	Nematodi intestinali (ove applicabile)
A	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Continuativo	Due volte al mese	Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento
B	Una volta alla settimana	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	—		
C	Due volte al mese			—		
D	Due volte al mese			—		

7.3

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo, Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Parte, B, Sezione 1, lettera A), sostituire le parole: «A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi)» con le seguenti: «A ciò si aggiunge la caratterizzazione ambientale dello stato delle matrici circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi)»;

b) alla Parte, B, Sezione 2, lettera F), dopo le parole: «I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono» inserire le seguenti: «prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo e».

7.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'Allegato A, Parte, B, Sezione 2, lettera F) "Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale" infine inserire le seguenti parole: "I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale."

7.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, sopprimere le parole «fino al 31 dicembre 2023».

7.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "fino al 31 dicembre 2023".

7.7

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023", con le seguenti: " fino al 31 dicembre 2025".

7.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Al primo comma sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

7.9

FRANCESCHELLI, FINA

Al comma 1 dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «, e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,»

7.10

DE PRIAMO, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente» con le seguenti: «dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 3, comma 1»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentite a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano» con le seguenti: «entro trenta giorni dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, con i poteri di cui al medesimo articolo 3, comma 2, sentite»;

c) al comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi;

d) al comma 3, sostituire le parole: «gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i» con le seguenti: «dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai».

7.11

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:« Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A»

7.12

BIZZOTTO, MINASI, CANTALAMESSA, GERMANÀ, POTENTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla parte B dell'Allegato A del presente decreto."

7.13

TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 3 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto».

7.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 3, con il seguente: "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto".

7.15

DI GIROLAMO

Al comma 3, dopo le parole «è predisposto», aggiungere le seguenti «, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, »

7.16

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua".

7.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predisponde, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche."

7.18

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un

piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.».

7.19

LOREFICE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

7.0.1

MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in
caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. All'articolo 21 bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. In presenza di circostanze eccezionali, anche naturali, correlate al fenomeno della scarsità idrica, per i quali emergono situazioni di deterioramento temporaneo dello stato di un corpo idrico sono consentite deroghe temporanee al rilascio dei flussi ecologici, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6 della Direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60/CE, recepito dal comma 10 dell'art. 77 del decreto legislativo 152 del 2006.

1-ter. Le deroghe di cui al precedente comma sono recepite all'interno dei Piano di Gestione di bacino distrettuale, e le Autorità di bacino competenti procedono alla definizione di un piano di sperimentazione o di modellizzazione entro tre mesi dal rilascio della deroga.

7.0.2

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis. (Disposizioni urgenti per l'utilizzo delle macchine agricole eccezionali per il contrasto della crisi idrica)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, valorizzando l'impiego delle macchine agricole e dei loro convogli nella realizzazione di interventi di efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche e per il trasporto di prodotti ed attrezzature funzionali all'effettuazione dell'irrigazione di soccorso, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«505. Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.»

7.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli

usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.4

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7.0.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

7.0.6

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

2. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7.0.7

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.8

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione del-

le emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

7.0.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.10

FRANCESCHELLI, FINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

7.0.11

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione Emilia Romagna, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.12

FRANCESCHELLI, FINA, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese

agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 8

08.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo 8, premettere il seguente:

«Art. 08

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2023.»".

8.2

FRANCESCHELLI, FINA, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma *1-bis*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma *1-bis* definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma *1-bis* è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.»

1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.3

FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamiento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.»

8.4

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La movimentazione di sedimenti e materiali lapidei dei fondali dei laghi e invasi, derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamiento, diretta a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, non è soggetta alla caratterizzazione dei materiali e costituisce attività di manutenzione ordinaria del lago qualora i materiali vengano spostati nello stesso ambito areale, per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe."

8.5

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. *Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare*"."

8.6

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della Legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare"».

8.7

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.»».

8.8

DI GIROLAMO, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della Legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3 bis Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare."».

8.9

LOREFICE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 133 comma 7 del decreto legislativo 152 del 2006, sostituire le parole «da tremila euro a trentamila euro» con le seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro»

8.0.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della

sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Agricoltura.»

Art. 9

9.1

DI GIROLAMO, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimerlo.

9.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo

9.3

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo»;

b) dopo le parole «nell'impianto di depurazione» sono inserite le seguenti: «, ovvero nell'impianto per il trattamento dei fanghi per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore.»."

9.4

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi, per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore."».

9.5

LOREFICE, NATURALE, NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e purchè sia garantita la gestione dei rischi correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

9.6

DURNWALDER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «effettuato nell'impianto di depurazione» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il loro trattamento termico.»".

9.7

BASSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore".»

9.8

SIRONI, NAVE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi deve essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere tenuta dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuate le specifiche relative riguardante la tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

1-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

9.9

MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.1

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento urgente delle attività di ricerca, verifica e monitoraggio, presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, è ammessa, secondo quanto disposto dal presente articolo e nel rispetto del principio di precauzione e della normativa dell'Unione europea in materia, l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta. Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. L'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al comma 1, di seguito denominato «organismo», da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita notifica all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata «Autorità». La notifica di cui al presente comma comprende un documento unico, da presentare in formato digitale, contenente i seguenti elementi:

a) dati di carattere generale sul programma di ricerca compresi quelli relativi ai requisiti del personale incaricato di procedere alla emissione, nonché informazioni dettagliate sull'organismo;

b) informazioni relative ai campi sperimentali in cui avviene l'emissione e alle eventuali interazioni con le aree circostanti;

c) un piano di monitoraggio per l'individuazione di eventuali effetti dell'organismo sull'ambiente;

d) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, per i sistemi agrari e per le filiere agroalimentari. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere stabiliti ulteriori elementi obbligatori e caratteristiche del documento unico di cui al presente comma.

3. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesta la presentazione di una nuova notifica ed è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti, ovvero ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. L'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica, copia della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro i successivi sessanta giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al precedente periodo, provvede:

a) ad autorizzare l'emissione, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere più restrittive di quelle contenute nella valutazione cui al periodo precedente e, contestualmente, a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate;

b) a negare l'autorizzazione all'emissione precisandone i motivi.

In caso di inerzia dell'Autorità, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'autorizzazione all'emissione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, terzo periodo, il soggetto notificante può procedere all'emissione solo a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate.

6. L'Autorità garantisce l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni autorizzate secondo quanto disposto dal presente articolo, rendendo altresì accessibili, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, capo I *-bis* e capo I *-ter*, tutti i provvedimenti adottati e di intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e con il Ministero della salute, predispone annualmente una consultazione pubblica sulla attuazione di quanto disposto dal presente articolo e sui risultati ottenuti dalla sperimentazione.

7. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e l'ambiente. L'Autorità invia copia della relazione di cui al presente comma al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché alle regioni e alle province autonome interessate. L'Autorità, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua altresì una valutazione della relazione di cui al presente comma esprimendo sulla stessa un parere che deve essere inoltrato al soggetto notificante e alle regioni e province autonome interessate.

8. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma 2 ed informa altresì la stessa Commissione europea sulle decisioni di cui al comma 4 comprese le ragioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione, nonché sui risultati delle emissioni anche in base alla relazione di cui al comma 7.

9. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10

10.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo

10.2

LOREFICE

Sopprimerlo.

10.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

L'articolo è soppresso.

10.4

LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10.

(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Alla legge 17 maggio 2022, n.60 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è

definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale.

2. All'articolo 12, comma 3, si apportano le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40%»

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica;

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, in pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.5

DI GIROLAMO, NATURALE, NAVE

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1.*

b) *al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

10.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 1 è soppresso.

10.7

FINA

Sopprimere il comma 1

10.8

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono infrastrutture idriche, sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tali impianti possono essere realizzati con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39";

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4 dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.".

b) al comma 2, lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

- al punto 1) sostituire le parole: "50 metri" con le seguenti: "150 metri";

- al punto 3) dopo le parole: "procedimenti di dissalazione" sono inserite le seguenti: ", in caso di mancato riutilizzo dei residui dopo trattamento.

c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 101, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione".

10.9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» con le seguenti: «tutti gli impianti di desalinizzazione».

10.10

LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.11

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «le lettere b) e c) sono soppresse» con le seguenti: «la lettera c) è soppresa».

10.12

MAFFONI, MATERA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

10.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.

10.14

DI GIROLAMO

Al comma 2 lettera b) capoverso «1.2.3- bis SPECIFIHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», al numero (1), alle parole, "con riferimento agli scarichi», premettere le seguenti: «Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,»

10.15

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera b) capoverso "1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1), sostituire la parola «50» con la seguente «25»

10.16

PAROLI, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: «?Salmax<5%.» aggiungere il seguente periodo: «L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo

recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), è pari al 5% rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.»;

2) al capoverso (2) premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,» e sostituire le parole: «di cui all'articolo 101» con le seguenti: «di cui al medesimo articolo»;

3) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«(4) per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi speciali totali.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.17

SIRONI, DI GIROLAMO, LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE, dopo il numero (1), aggiungere il seguente:

«1- bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino- costieri».

10.18

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 2, lettera b), capoverso 1.2.3-bis, numero (2), dopo le parole: «a esclusione di» inserire le seguenti parole: «boro, SST (Solidi Sospesi Totali),».

10.19

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi: «2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n.100 le parole: «non intendono» sono sostituite dalle seguenti «non necessitano di».

2-ter. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'art. 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 del medesimo decreto.

2-quater. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei»

10.20

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, aggiungere i seguenti commi:

"2- bis. All'articolo 4 del decreto 2 maggio 2016, n.100 è apportata la seguente modificazione: a) al comma 3 le parole «non intendono» sono sostituite dalle parole «non necessitano di»;

2 - ter. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'art. 4 comma 2 del decreto 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 dello stesso decreto.

2 - quater. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei".

10.21

PAITA, FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, , secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

10.22

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le attività afferenti alla realizzazione e all'esercizio di impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi sono considerate di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per la realizzazione di detti impianti di applicano le semplificazioni e agevolazioni procedurali previste dall'articolo 48 del decreto legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

10.23

PAITA, FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti pre-

vedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.

10.24

DREOSTO, MINASI, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di applicazione del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dei relativi decreti attuativi, nella definizione di mare non sono ricompresi gli ambienti lagunari"».

10.0.1

MARTELLA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis *(Risparmio idrico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 62, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 11

11.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola «diffusione» inserire la seguente: «pubblica»

11.2

FINA, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" con le seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7",

b) al comma 4, sostituire le parole: "dai rappresentanti" con le seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: "5-bis. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quater. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-quinquies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del DM 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio."

11.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 63-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni territorialmente competenti»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176.».

11.4

LOREFICE

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo».

11.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "può essere integrato" con le seguenti: "deve essere integrato"

11.6

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire le parole «può essere integrato» con le seguenti «deve essere integrato».

11.7

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino» inserire le seguenti: «e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia».

11.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, dopo le parole: "presso le Autorità di bacino" inserire le seguenti: "e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia,"

11.9

IRTO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate."

11.10

TREVISI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63- bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», aggiungere, in fine, le seguenti parole «.

Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acque (2000/60/ce) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006».

11.0.1

DE PRIAMO, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per rafforzare la pianificazione integrata della risorsa idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere», sono inserite le seguenti: «obbligatorio e vincolante»;

b) all'articolo 65, comma 3, lettera d), dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-*bis*) del raggiungimento dei livelli di qualità del servizio idrico integrato prescritti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;

c) all'articolo 149, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), alla competente Autorità di bacino distrettuale e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti:

a) il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione e, sentita la competente Autorità di bacino distrettuale, che esprime il parere di cui all'articolo 63, comma 10, lettera b), entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del piano d'ambito, alla coerenza con il piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 63 e 65;

b) il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.»»

11.0.2

BIANCOFIORE

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Sistema informativo dei bacini imbriferi montani)

1. Al fine di rafforzare la conoscenza del sistema idroelettrico dei bacini imbriferi montani istituiti dalla legge 959/53, e di supportarne la piena e consapevole attuazione sull'intero territorio nazionale con particolare riguardo a quella porzione in cui non si sono formati i Consorzi BIM, anche allo scopo di supportare il commissario di cui all'articolo 3 in particolare nell'esercizio delle attività previste al comma 3 lettera b) e il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'esercizio delle proprie competenze relative alla perimetrazione dei bacini e alla definizione, ove necessario, e validazione dei piani di ripartizione dei sovracaroni BIM tra i comuni appartenenti a detti bacini, anche al fine di assicurare a tutti i Comuni e Consorzi aventi diritto la corretta e tempestiva riscossione del sovracarone dovuto dai concessionari ai sensi dell'articolo 1 c. 8 della legge 959/1953 e SMI, la FederBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano è riconosciuta quale Centro di Competenza Nazionale per il sistema idroelettrico montano.

2. A tal fine FederBIM:

a) predispone un sistema informativo territoriale georeferenziato di tutti i bacini imbriferi montani esistenti sul territorio nazionale, delle concessioni e dei relativi disciplinari, segnalando eventuali incongruenze al ministero competente e provvedendo a indicare eventuali modifiche da apportare ai decreti istitutivi e i relativi piani di riparto dei sovracaroni.

b) Provvede a identificare indicatori per la valutazione quali-quantitativa economica, sociale ed ambientale dell'esercizio delle concessioni da parte degli operatori economici assegnatari per fornire indicazioni di policy ai ministeri competenti.

c) Il sistema informativo sarà predisposto per la raccolta dei dati provenienti dai contatori intelligenti installati presso gli edifici pubblici degli enti locali appartenenti ai BIM al fine di avviare un monitoraggio permanente dei consumi elettrici, calorici e idrici

d) Sulla base di tale monitoraggio, appronta un servizio di consulenza consistente nella fornitura di indicazioni per il risparmio di energia elettrica, calore e acqua.

3. FederBIM svolge tale attività sulla base di una convenzione quadriennale da stipulare con il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sui fondi CAP COE 21-27 azione 2.2.»

11.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

11.0.4

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2023 e il 31 ottobre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la

sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.

3. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2023 e il 31 ottobre 2023, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2023, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.».

11.0.5

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sospensione dei mutui e dei finanziamenti per i concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di siccità, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, dietro comunicazione - ed in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - possono richiedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi in scadenza nel periodo che intercorre fra il 15 giugno 2023 e il 30 novembre 2023, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione

ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

3. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che scadono nel periodo di cui al comma 1 e che siano state sospese.

4. La garanzia di cui al comma 3 opera sino al raggiungimento dell'importo massimo di 500 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del medesimo Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

11.0.6

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 11-bis

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica mediante miglioramento genetico delle specie agrarie vegetali)

1. Al fine di sostenere e sviluppare la ricerca scientifica finalizzata ad ottenere varietà vegetali più resistenti agli stress ambientali e in particolare alla siccità, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, è autorizzata, per fini sperimentali e scientifici, secondo quanto disposto dal presente articolo nel rispetto del principio di precauzione e della normativa

dell'Unione europea in materia. Per editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intende l'insieme delle tecniche genomiche che consentono la modifica del DNA senza introdurre materiale genetico estraneo all'organismo, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per editing genomico mediante cisgenesi si intende l'insieme delle tecniche genomiche che consentono l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie, o di una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni di ricerca e di sperimentazione che intendono effettuare una emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al medesimo comma 1, di seguito denominato «organismo» presentano apposita notifica all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata «Autorità». La notifica di cui al presente comma comprende un documento unico, da presentare in formato digitale, contenente: a) informazioni di carattere generale sul programma di ricerca comprese quelle relative al personale incaricato di procedere alla emissione e informazioni dettagliate sull'organismo; b) informazioni relative ai campi sperimentali in cui l'organismo è coltivato e alle eventuali interazioni con le aree circostanti; c) un piano di monitoraggio diretto a individuare eventuali effetti dell'organismo sull'ambiente; d) la valutazione del rischio per l'agro-biodiversità, per i sistemi agrari e per la filiera agroalimentare dell'organismo. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesto l'invio di una nuova notifica ed è ammesso il riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti, ovvero ai risultati relativi a emissioni precedenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del documento unico di cui al presente comma.

3. L'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma 2, copia della stessa notifica alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro i successivi sessanta giorni, effettua la valutazione dell'istanza ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle amministrazioni eventualmente interessate.

4. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, provvede: a) ad autorizzare il soggetto notificante all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto della notifica, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nella valutazione di cui al medesimo comma 3, e, contestualmente, a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate; b) a comunicare al soggetto notificante i motivi del rifiuto dell'autorizzazione all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto della notifica. Nel caso di inerzia dell'Au-

torità, decorso il termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, il soggetto notificante può procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto di notifica solamente dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate.

6. L'Autorità provvede a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni autorizzate secondo quanto disposto dal presente articolo, rendendo altresì accessibili, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, capo *I-bis* e capo *I-ter*, tutti i provvedimenti adottati. L'Autorità, di intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero della salute, predispone annualmente una consultazione pubblica sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e sui risultati ottenuti dalla sperimentazione in materia di editing genomico.

7. All'esito di ciascuna emissione nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di cui al comma 1, e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva sull'emissione nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e per l'ambiente. L'Autorità invia copia della relazione di cui al presente comma al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute, all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché alle regioni e alle province autonome interessate. L'Autorità, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua altresì una valutazione della relazione di cui al presente comma esprimendo sulla stessa un parere che deve essere comunicato al soggetto notificante nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

8. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma 2 ed informa altresì la stessa Commissione europea sulle decisioni di cui al comma 4 comprese le ragioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione, nonché sui risultati delle emissioni anche in base alle relazioni di cui al comma 7.

9. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le istituzioni di ricerca e di sperimentazione di diritto pubblico provvedono alle verifiche sperimentali di cui

al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»;

2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio».

12.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a) numero 1) dopo le parole: "50.000 euro" inserire le seguenti: ", con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio";

b. alla lettera a) numero 2) dopo le parole: "10.000 euro" inserire le seguenti: ", con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio"

12.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG,

è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;

b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;

c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.»

12.4

MAFFONI, MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» *con le seguenti:* «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

12.5

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, sostituire la parola «esclusivamente» con la seguente: «altresì».

12.6

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024."

12.7

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024».

12.8

TREVISI, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024».

12.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.".

12.10

MAFFONI, MATERA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

12.0.1

BIANCOFIORE

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Sistema informativo dei bacini imbriferi montani)

1. L'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto legge, 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) "Legge di Bilancio 2020" successivamente modificato dall'articolo 36 del decreto legge, n. 77, 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) è abrogato».

Art. 13

13.1

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole «superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua».

13.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "le amministrazioni centrali" aggiungere le seguenti: «e le autorità di distretto».

13.3

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'istruzione e del merito, è approvato un piano formativo per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate ad aumentare la consapevolezza ai fini della responsabilizzazione dei futuri cittadini in merito alla risorsa acqua, in particolare per la gestione e la tutela delle acque, mirando a favorire una maggiore consapevolezza del valore delle risorse idriche per la terra e per gli esseri viventi, e per promuovere l'adozione di stili di vita rispettosi e sostenibili nei confronti dell'acqua.

13.4

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di favorire il risparmio di risorse idriche da parte dei cittadini e delle imprese, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2025, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

2-ter. La detrazione di cui al comma precedente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo, delle stesse, non superiore a euro 2500,00 per ciascun beneficiario.

2-quater. La detrazione di cui al comma *2-bis* spetta in riferimento alle spese sostenute per:

a. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b. la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata

uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

13.0.2

TESTOR, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13 bis.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

13.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 2 bis

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."
